

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1135

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PAITA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di cessione di quote di stipendio o di salario

Presentata il 3 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è un sistema di finanziamento sempre più utilizzato per fare fronte a impegni economici di piccola o media entità senza dover ricorrere ai mutui bancari.

Si tratta di una forma di finanziamento a tasso fisso, in cui il soggetto deputato a rimborsare l'istituto che ha erogato il prestito non è il richiedente bensì il datore di lavoro (o l'istituto previdenziale nel caso di pensionati).

Il funzionamento è semplice: il datore di lavoro (o l'istituto previdenziale) accetta di trattenere dall'importo netto dello stipendio o del salario (o della pensione) del dipendente erogato nella busta paga la rata mensile dovuta e di versarla direttamente alla società finanziaria che ha concesso il prestito. L'importo della rata non può normalmente eccedere la quinta parte dello

stipendio o salario netto mensile (da cui l'espressione « cessione del quinto »).

Come forma di finanziamento è accessibile anche da parte di chi figura negli elenchi dei « cattivi pagatori », tanto da essere spesso utilizzata anche per estinguere mutui già accesi per i quali ci sia un ritardo nel saldo delle rate. Per questo tipo di finanziamento, infatti, non sono richieste garanzie reali: per ottenere il prestito è sufficiente dimostrare di avere un lavoro regolare mediante esibizione della busta paga. È inoltre prevista la sottoscrizione obbligatoria di un'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego, a garanzia del finanziatore per il mancato pagamento dovuto a tali circostanze.

Una rilevante criticità emerge, tuttavia, quando il datore di lavoro, pur trattenendo la rata, non provvede poi a versarla alla società finanziaria. Accade, infatti, che il lavoratore diventi moroso e che, dopo qual-

che tempo, sia chiamato a corrispondere le rate arretrate (maggiorate di pesantissimi interessi e penali) senza colpa alcuna, avendo sempre ricevuto stipendi decurtati della quota dovuta, come evidenziato nella busta paga.

A fronte di questa situazione, al datore di lavoro, colpevole di omesso versamento alla società finanziaria del quinto dello stipendio trattenuto al lavoratore, non è imputato alcun reato ma esclusivamente un illecito civile, in base a quanto stabilito dalle sezioni unite penali della Suprema Corte di cassazione con la sentenza 20 ottobre 2011, n. 37954.

Con tale sentenza le sezioni unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza sorto fra le sezioni semplici, che ha visto sentenze di segno nettamente opposto in merito alla possibilità di configurare il delitto di appropriazione indebita nella condotta del datore di lavoro che, in caso di cessione di quota della retribuzione da parte del lavoratore, ometta di versarla al cessionario, ritenendo che nella fattispecie concreta possa ravvisarsi solo un illecito civile e non, invece, il reato di appropriazione indebita, per la carenza del requisito dell'altruità della cosa.

La non configurabilità del reato comporta, tuttavia, che al lavoratore resti solo la possibilità di agire in sede civile per

rivalersi, con tempi che possono essere molto lunghi, sul datore di lavoro della somma che ha dovuto restituire alla società finanziaria per estinguere il debito.

Per tali ragioni, l'intervento legislativo che si propone è finalizzato ad assicurare la dovuta tutela ai lavoratori incolpevolmente morosi mediante:

a) la qualificazione del mancato versamento alla società finanziaria del quinto trattenuto al lavoratore da parte del datore di lavoro come reato specifico (in modo da superare la citata sentenza della Cassazione) (articolo 1);

b) nel caso in cui, dai documenti ufficiali del datore di lavoro (ad esempio, dal libro unico del lavoro) o dalle buste paga consegnate al lavoratore emerga che la trattenuta del quinto sia stata effettuata, l'individuazione del soggetto obbligato in via principale nella figura del datore di lavoro, mantenendo al lavoratore la sola obbligazione solidale (articolo 1);

c) l'introduzione dell'obbligo di comunicazione al lavoratore, da parte della società finanziaria, circa lo stato dei pagamenti relativi al finanziamento ottenuto, così che il lavoratore abbia subito notizia degli eventuali mancati pagamenti delle rate (articolo 2).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 54-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di responsabilità del debitore ceduto in caso di mancata cessione)

1. Dopo l'articolo 54 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è inserito il seguente:

« ART. 54-bis. — *(Responsabilità del debitore ceduto in caso di mancata cessione).*
— 1. La mancata cessione di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo ed effettivamente trattenute da parte del datore di lavoro in qualità di debitore ceduto all'ente cessionario, qualora questo risulti dai documenti ufficiali del datore di lavoro e dalla busta paga del lavoratore, è considerata appropriazione indebita, ai sensi dell'articolo 646 del codice penale, in quanto tali quote di stipendio o di salario costituiscono parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa.

2. Qualora dai documenti ufficiali del datore di lavoro, quali il libro unico del lavoro o le buste paga effettivamente consegnate al lavoratore, risulti in modo inequivocabile che sia stata effettuata da parte del datore di lavoro la trattenuta delle quote di cui al comma 1, il medesimo datore di lavoro è individuato come soggetto obbligato in via principale e il lavoratore è individuato come soggetto obbligato in solido ».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 57-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di obblighi di comunicazione)

1. Al titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 57-bis. — (*Obblighi di comunicazione*). — 1. L'ente cessionario fornisce periodicamente al cedente, su supporto cartaceo o su altro supporto preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, a scelta del cliente, completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e al pagamento delle quote di stipendio o di salario.

2. Qualora il debitore ceduto non abbia provveduto a effettuare il versamento all'ente cessionario della quota o della parte di quota mensile di stipendio o di salario trattenuta per cessione alla data della scadenza, l'ente cessionario è tenuto a darne al cedente tempestiva comunicazione, in assenza della quale s'intendono sospesi i termini agli effetti della decorrenza degli interessi legali ».

